

Antonio Rigon

Frati minori, inquisizione e comune a Padova nel secondo Duecento

[A stampa in *Il "Liber contractuum" dei frati minori di Padova e di Vicenza (1263-1302)*, a cura di E. Bonato-E. Bacciga, Roma 2002 (Fonti per la storia della terraferma veneta, 18), pp. V-XXXVI © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

1. I fatti e le fonti

Gli Annali di Padova, nella redazione Zabarella e italiana, riportano la notizia secondo la quale nei primi mesi del 1302 « messer Ottobon episcopo de Padoa andò a Roma con gli ambasciatori contro li frati Minori per l'ufficio dell'inquisitione »¹. Il vescovo era il piacentino Ottobono de' Razzi, tra gli ambasciatori spiccavano Albertino Mussato e Rolando da Piazzola, personaggi di prima grandezza della vita politica e culturale di Padova², i fatti che seguirono sono noti, abbondantemente studiati³ e rapidamente riassumibili⁴.

L'ambasceria era stata inviata in curia per sollecitare dal pontefice provvedimenti circa i soprusi e gli scandali degli inquisitori francescani « in Marchie Tarvisine sive Sancti Antonii seu Venetiarum provincia »⁵, che comprendeva allora tutto il territorio della Venezia Euganea e Tridentina, si estendeva alla Venezia Giulia e si articolava nelle custodie di Padova, Venezia, Verona e Friuli⁶. In attesa di accertamenti sui « multa gravia, enormia et horrenda » perpetrati « in eiusdem provincie partibus », il primo giugno 1302 Bonifacio VIII, in forma cautelativa, sospendeva i frati Minori dall'ufficio dell'inquisizione in quella provincia. Fatti arrestare gli inquisitori Boninsegna da Trento e Pietrobono Brosemini, nel frattempo convocati in curia⁷, il successivo 12 del mese il papa conferiva a Guido di Neuville, vescovo di Saintes, l'incarico di condurre in loco un'inchiesta sul comportamento dei due religiosi e dei loro confratelli, accusati di estorsione a danno di fedeli e di infedeli, mancato coinvolgimento dei vescovi nelle attività inquisitoriali, occultamento della documentazione relativa ai processi⁸. L'inchiesta, portata a termine rapidamente, nonostante i tentativi di alcuni frati di sottrarsi alle indagini⁹, si concluse nel gennaio del 1303 con la decisione di Bonifacio VIII di togliere ai frati Minori l'ufficio dell'inquisizione nelle città e diocesi di Padova e di Vicenza e di sostituirli con i frati Predicatori¹⁰. La decisione papale non pose tuttavia fine alla vicenda né risolse definitivamente la crisi dell'*officium fidei* nella provincia. A Treviso, ad esempio, l'attività dell'inquisitore francescano Aiulfo provocò due

1. Così nella redazione italiana; e vedi quella latina del codice zabarelliano: « mcccii kal. Ianuarii, dominus Besenzonus de Pignano potestas Paduae. Hic Ottobonus episcopus Paduae init Romam cum ambaxatoribus in contrarium fratrum Minorum pro officio inquisitionis » (*Annales Patavini* a cura di A. Bonardi, in *RIS/2*, viii, pt. i, Città di Castello 1907, p. 232).

2. G. Biscaro, *Eretici ed inquisitori nella Marca Trevisana (1280-1308)*, « Archivio veneto », s. v, 11 (1932), p. 148.

3. La bibliografia al riguardo è, infatti, assai ricca ed ha due caposaldi nell'articolo del Biscaro, citato nella nota precedente, e nei contributi di Mariano D'Alatri, *Inquisitori veneti del Duecento*, « Collectanea franciscana », 30 (1960), pp. 398-452, e *Due inchieste papali sugli inquisitori veneti (1302-1308)*, « Collectanea franciscana », 39 (1969), pp. 172-187, ristampati in Id., *Eretici e inquisitori in Italia. Studi e documenti, i, Il Duecento*, Roma 1986 (Bibliotheca seraphico-capuccina, 31), rispettivamente pp. 139-217 e 223-242 (dal volume saranno tratte le successive citazioni). Tra i più recenti lavori vanno segnalati gli importanti studi di G. Zanella, *Malessere ereticale in Valle Padana (1260-1308)*, « Rivista di storia e letteratura religiosa », 14 (1978), pp. 341-390, ripubblicato in Id., *Hereticalia. Temi e discussioni*, Spoleto 1995, pp. 15-66; P. Marangon, *Il pensiero ereticale nella Marca Trevigiana e a Verona dal 1200 al 1350*, Abano Terme (Padova) 1984; F. Lomastro Tognato, *L'eresia a Vicenza nel Duecento. Dati, problemi e fonti*, Vicenza 1988.

4. Salvo diversa indicazione, la ricostruzione degli avvenimenti, qui di seguito ricordati, si basa sulla bibliografia indicata nelle precedenti note 2 e 3.

5. *Les registres de Boniface VIII*, ed. G. Digard, n° 4701.

6. Mariano D'Alatri, *Eretici e inquisitori*, p. 141; per l'area friulana vedi ora le precisazioni di A. Tilatti, *Eretici e inquisitori in Friuli e nel patriarcato di Aquileia*, in *Vite di eretici e storie di frati. A Giovanni Miccoli*, a cura di M. Benedetti, G.G. Merlo, A. Piazza, Milano 1998, pp. 188-191.

7. *Les registres de Boniface VIII*, n° 4701.

8. Ibidem, n° 4702.

9. Ibidem, n° 4703.

10. Ibidem, n° 4953.

anni dopo una reazione del comune simile a quella del comune padovano¹¹. Neppure giovò il cambio della guardia. Gli inquisitori domenicani non si comportarono infatti in maniera molto diversa dai francescani¹². Abusi e scandali continuarono anche con i frati Predicatori tant'è che nel 1307-1308 Clemente V, sia pure con intenti prevalentemente fiscali, promosse una nuova inchiesta, estendendola anche alla Lombardia e affidandola a maestro Giovanni da Bologna, chierico della camera apostolica, e all'ufficiale di curia Guglielmo di Balait, canonico di St. Astier nel Perigueux, in base alla quale furono confermate le pesanti irregolarità commesse dagli inquisitori nella gestione dell'ufficio della fede¹³. Riprese allora vigore l'attività ordinaria dei vescovi in materia di inquisizione, peraltro mai venuta meno. Il 18 ottobre 1310, ad esempio, vediamo il vescovo di Padova agire nella repressione dell'eresia in qualità di *iudex ordinarius*¹⁴, ma già in passato i presuli padovani avevano continuato a svolgere attività inquisitoriali pur in presenza degli inquisitori francescani¹⁵.

Le fonti su tutta questa vicenda, e più in generale sull'inquisizione nel nord-est dell'Italia non mancano, anzi c'è chi ne ha giudicato « imponente » la ricchezza, almeno in rapporto alla quantità di documentazione reperibile per altre epoche e altri ambiti¹⁶. L'apporto più consistente è dato dal materiale conservato nel fondo « *Collectoriae 133* » dell'Archivio Vaticano, che raccoglie parte del dossier messo assieme nel corso dell'inchiesta di Guglielmo di Balait, e dai volumi qui pubblicati, provenienti dall'Archivio del convento di S. Antonio di Padova, ora conservati nell'Archivio di Stato di questa città (Corporazioni soppresse, *S. Antonio*, 150-151). Ma atti processuali, bolle papali, lettere, promemoria relativi alle inchieste del 1302 e del 1307-1308, fra loro intimamente connesse perché riferite alle medesime vicende, si rinvengono nello stesso Archivio Vaticano e in molti altri archivi e biblioteche non solo italiane¹⁷.

Tanta abbondanza, però, lascia insoddisfatti gli studiosi dell'inquisizione e dell'eresia medioevale per la difficoltà, intrinseca alla natura di questi documenti, di cogliere attraverso di essi le basi dottrinali e le motivazioni profonde delle scelte eterodosse¹⁸. D'altronde può essere spiegata solo in parte con il contemporaneo aumento generale della documentazione scritta in tutti i settori e con i processi di « progressiva burocratizzazione di ogni attività che investono anche l'attività inquisitoriale »¹⁹. Se questo è indubbiamente il quadro generale nel quale inserire anche la crescita numerica delle fonti riguardanti a qualsiasi titolo l'ufficio della fede, esistono anche motivi specifici, propri della natura e dello strutturarsi dell'inquisizione, che spiegano il moltiplicarsi dei documenti e l'importanza delle scritture nell'attività inquisitoriale. Nella Chiesa duecentesca dei processi, dei procuratori, dei giurisperiti, degli appelli, dei ricorsi, dei consulti²⁰, le esigenze di formalizzazione di riti e ritualità della « *practica inquisitionis* », cui corrispondono formalizzazioni di scritture e moltiplicazione dei documenti, ubbidiscono alla necessità di garantire formalmente e sostanzialmente l'imputato e di affermare la giustizia della Chiesa e

11. Biscaro, *Eretici ed inquisitori*, pp. 166-169.

12. Vedi Zanella, *Hereticalia*, p. 39.

13. Per questa seconda inchiesta rimando ancora ai lavori del Biscaro, di Mariano D'Alatri, dello Zanella, citati nelle note 2 e 3.

14. Marangon, *Il pensiero ereticale*, p. 8, nota 9.

15. Vedi ancora Marangon, *Il pensiero ereticale*, p. 64, che porta numerosi esempi.

16. Zanella, *Hereticalia*, p. 15.

17. Rimando ai saggi di Mariano D'Alatri, *Eretici e inquisitori*, pp. 137-242, corredati da un'abbondante documentazione e molto ricchi di informazioni su fonti e bibliografia riguardanti le due inchieste e, più in generale, sul tema dell'eresia e dell'inquisizione nelle Venezie fra Due e Trecento. Un interessante materiale comprendente documenti dell'inquisizione e un manuale inquisitoriale vicentino è stato di recente pubblicato dalla Lomastro Tognato, *L'eresia a Vicenza*, pp. 79-244; di notevole interesse è il testo dell'interrogatorio, seguito dal giuramento di obbedienza e di fedeltà all'ortodossia reso il 17 aprile 1280 all'inquisitore francescano Alessio da Mantova dall'eretica Altiborga, edito da D. Rando, *Altiborga e i suoi compagni. Un documento del 1280 sull'eresia a Treviso*, in « *Amicitiae causa* ». *Scritti in memoria di mons. Luigi Pesce*, a cura di P. Pecorari, Treviso 2001 (Quaderni dell'Ateneo di Treviso, 11), pp. 61-74, in particolare pp. 70-74.

18. Cfr. Zanella, *Hereticalia*, pp. 15-24.

19. *Ibidem*, p. 16.

20. Vedi, in proposito, il quadro tracciato da R. Brentano, *Two Churches. England and Italy in the thirteenth century. With an additional essay by the author*, Berkeley, Los Angeles, London 1988.

l'oggettività delle sentenze²¹. In particolare le inchieste del 1302 e del 1307-1308 miravano a verificare la correttezza delle confische dei beni degli eretici e l'uso del denaro ricavato. Sotto osservazione era la contabilità dell'inquisizione: da qui la richiesta insistita di esibire i registri di entrate e di uscite e i rendiconti contabili. Sin dall'inizio Bonifacio VIII, nell'affidare l'inchiesta a Guido di Neuville, aveva disposto che egli si facesse consegnare dai frati « prothocola et scripturas » che essi, occultandoli, trattenevano presso di sé²². Il vescovo di Saintes doveva esaminare quanto contenuto « in quodam libro » che il papa gli aveva inviato, sigillato con bolla, e quanto era registrato « in libris aliis seu scripturis autenticis sive publicis instrumentis per commune Paduanum et alias communitates et singulares personas eiusdem provincie tibi tradendis perspexeris contineri »²³. In un simile contesto non sorprende la notizia di un curioso episodio che dà la misura dell'importanza attribuita, in tutta questa vicenda, alla documentazione scritta. Durante il soggiorno padovano era capitato a Guido di dover traslocare, dalla camera in cui dimorava nel palazzo vescovile, ad altre stanze per far posto ad Ottobono de Razzi, neoeletto patriarca di Aquileia, di ritorno da Roma. In quell'occasione - come si sentì il bisogno di ricordare - egli « fecit transferri et portari de camera in qua ipse morabatur in episcopali palatio Paduano ad aliam cameram ipsius palatii acta, scripturas, prothocola et litteras inclusa in certis vasiculis »²⁴. Più volte, in realtà, nel corso dell'indagine, Guido aveva occhiatamente controllato strumenti notarili, esaminato cedole estratte da libri di conti, ingiunto la presentazione di documenti e registri di pagamento²⁵. Una montagna di carte: questo il fondamento e questo l'esito dell'inchiesta.

2. Libri del comune, libri dei frati

Nei «libris aliis seu scripturis autenticis sive publicis instrumentis» che, secondo Bonifacio VIII, il comune avrebbe dovuto consegnare a Guido di Neuville perché li esaminasse²⁶, v'era sicuramente il «Liber contractuum». Certo ad esso si riferiva il notaio Andrea da Valle, quando il 23 agosto 1302 dichiarava al vescovo di Saintes di aver redatto l'*instrumentum donationis* di Agnese da Carrara all'ufficio dell'inquisizione « ut patet in libro signato signis plumbeis de Padua in duodecimo folio ». L'indicazione corrisponde infatti perfettamente alla numerazione del «Liber»²⁷. Questa constatazione è già sufficiente per qualificare il codice quale libro del comune. Ma ogni possibile dubbio è fugato dalla lettura per esteso del titolo del «Liber contractuum» e del «Liber possessionum» che, in epoca di poco posteriore,

21. Cfr. G.G. Merlo, *Il 'sermo generalis' dell'inquisitore: una sacra rappresentazione anomala*, in *Vite di eretici e storie di frati*, pp. 203-206.

22. *Les registres de Boniface VIII*, n° 4702.

23. *Ibidem*.

24. Mariano D'Alatri, *Eretici e inquisitori*, p. 234.

25. Il 22 agosto 1302 il mercante Antonio di Bologna presentava a Guido « quendam cedulam sumptam . . . de libro rationum socii sui et suarum », dalla quale risultava che egli ed il socio Zeno avevano ricevuto in deposito da Andrea da Valle, a nome dell'inquisizione, mille lire appartenenti ad Agnese da Carrara, in seguito restituite con l'interesse di quaranta lire (Mariano D'Alatri, *Eretici e inquisitori*, p. 235); il giorno seguente Guido interrogava Ezzelino d'Este, chiedendogli « si habet rata ea que continentur in instrumento producto per Ugolinum . . . et in eius presentia lecto. Quod quidem instrumentum sic incipit: 'In nomine domini nostri Iesu Christi. Anno eiusdem nativitatis mccc' et sic finit: 'Datum Padue die vi mensis octobris' » (*ibidem*, p. 236). Lo stesso giorno sempre Guido, presenti Ugolino e Andrea da Valle, procuratori rispettivamente del comune di Padova e dei frati Minori, invitava Ugolino « ad producendum et exhibendum omnia instrumenta, prothocola, scripturas et alia documenta que producere intendit nomine dicti communis », fissando il termine del prossimo lunedì (*ibidem*); il successivo 25 agosto aggiungeva invece agli ex inquisitori Bartolomeo, Francesco, Giuliano, Antonio e al loro procuratore Andrea da Valle di provare entro otto giorni i pagamenti effettuati in favore dei podestà « communitatum seu civitatum in quibus inquisiverunt de parte contingente eos ratione officii inquisitionis predicte »; ordinava poi al procuratore e ai *sapientes* del comune di mostrare, entro il detto termine, « libros in quibus scripte dicuntur dicte solutiones fratribus ipsis et eorum procuratori » (*ibidem*, p. 237).

26. *Les registres de Boniface VIII*, n° 4702. Va ricordato che se qualche documento si è col tempo perduto, altri furono fatti intenzionalmente sparire. L'inquisitore Pietrobono Brosemini, ad esempio, rifiutò di consegnare « quosdam processus » ai suoi successori nell'ufficio della fede (doc. 185).

27. Mariano D'Alatri, *Eretici e inquisitori*, doc. i/8, p. 236, e vedi il « Liber contractuum » f. 12r (cfr. doc. 25).

ad esso si aggiunse²⁸. Traducendo il testo latino dell'originale, il primo si presenta come « Libro dei depositi, delle vendite, delle compere e degli altri vari contratti fatti dai frati Minori, o da altri a loro nome, nelle città di Padova e di Vicenza, scritto da Giovanni del fu Petrocino da Villaturta, notaio dei *sapientes* deputati del comune di Padova ad indagare sui fatti in discussione per iniziativa del comune stesso presso il sommo pontefice e tratto da atti processuali e imbreviature di più notai per ordine dei *sapientes*»²⁹ [per brevità « Liber contractuum »]. Il secondo, scritto in fascicoli aggiunti del secondo volume e fondato sull'analisi della documentazione raccolta nel « Liber contractuum », si qualifica come « Libro dei *sedimina*, delle case, delle terre e di altri possessi dei frati Minori in Padova e nel suo distretto, e dei frutti annuali da essi ricavati, benché, a richiesta, i frati fingano che altri siano i possessori »³⁰ [d'ora in poi « Liber possessionum »].

Dal punto di vista dell'ente produttore della documentazione non vi sono dubbi: questi libri sono del comune. In tale ambito, e in maniera specifica nel « Liber contractuum », appaiono chiari l'organismo promotore (una commissione comunale di *sapientes* che si avvale dell'opera di notai per la stesura e la registrazione degli atti)³¹, le finalità perseguite (raccogliere un dossier sull'operato dei frati Minori e dell'inquisizione da essi gestita per sottoporlo al papa), l'area territoriale di riferimento (Padova e Vicenza). Si tratta con tutta evidenza della voluminosa raccolta documentaria messa assieme dal comune di Padova « in contrarium fratrum Minorum pro offitio inquisitionis », ricordata negli stessi Annali della città³². Un libro del comune, dunque³³. Se tuttavia nel definire la tipologia della fonte assumiamo un criterio archivistico, se cioè intendiamo i documenti trascritti nel « Liber contractuum » e nel « Liber possessionum » come « i documenti appartenenti ai frati e ai conventi », ossia non solo quelli « usati, prodotti, sollecitati, ottenuti dai frati, ma semplicemente tenuti da costoro e conoscibili come tali, in quanto conservati materialmente nei loro luoghi »³⁴, possiamo includere tranquillamente tra i « documenti degli ordini mendicanti » e, nel caso specifico, dei frati Minori quelli raccolti nel « Liber contractuum » e nel « Liber possessionum ». Contenuti in una raccolta unitaria in due volumi con numerazione continua, essi furono infatti conservati (non sappiamo da quando) nell'Archivio conventuale dei frati Minori di S. Antonio di Padova, e appaiono registrati fra il materiale del loro archivio nell'antico inventario del Cagna³⁵. Per quanto poi riguarda la materia degli atti, non c'è dubbio che essa sia integralmente relativa ai frati Minori di Padova e della provincia appena ricordata. Insomma: il codice è del comune perché sua fu l'iniziativa documentaria e sue furono le finalità per cui si diede avvio all'opera;

28. Pergamena più sottile, modalità di esecuzione della rigatura, sistema seguito per realizzare le lettere iniziali ornate, mano unica ma diversa rispetto a quelle di tutte le altre del « Liber contractuum » mostrano il carattere indipendente del « Liber possessionum ». Dall'analisi codicologica condotta dalla Vidotto, *I possessi dei frati Minori*, pp. 15-16, il « Liber possessionum » risulterebbe scritto una decina di anni dopo il « Liber contractuum ».

29. Cfr. p. 3. Petrocino non fu però l'unico notaio impegnato a trascrivere i documenti del « Liber contractuum ».

30. Cfr. p. 925.

31. I *sapientes*, deputati dal comune « super factis Romane curie », sono più volte ricordati, nelle rubriche con regesto che accompagnano le copie dei documenti, assieme al notaio ad essi assegnato (vedi, ad esempio, i docc. 97 e 209).

32. Cfr. nota 1.

33. Sul tema delle scritture documentarie prodotte dai comuni italiani esiste un'ampia bibliografia, moltiplicatasi con il crescere dell'interesse storiografico circa i nessi fra realtà politico-istituzionali, produzione dei documenti e conservazione degli stessi. Per un orientamento generale si vedano almeno gli Atti del convegno svoltosi a Genova dall'8 all'11 novembre 1988 su *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Genova 1989 [Atti della Società ligure di storia patria, n.s., xxix (ciii), fasc. ii], e il volume *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albin, Torino 1998 che, fra gli altri, ripropone anche le relazioni di Giovanni Tabacco e Gian Giacomo Fissore presentate al convegno genovese.

34. È la definizione suggerita da A. Bartoli Langeli-N. D'Acunto, *I documenti degli ordini mendicanti*, in *Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso medioevo (secoli XIII-XV)*. Atti del convegno di studio (Fermo, 17-19 settembre 1997), a cura di G. Avarucci, R.M. Borracini Verducci e G. Borri, Spoleto 1999, p. 382

35. Oggi nell'Archivio di Stato di Padova, Corporazioni soppresse, *S. Antonio*, 149.

i documenti sono però dei frati. Se per ipotesi non conoscessimo chi promosse la raccolta e perché, potremmo dire di essere in presenza di due libri non molto diversi da quelli monastici: il più voluminoso (il « Liber contractuum ») contenente la registrazione in forma di codice di documenti vari riguardanti gli affari dei frati; l'altro (il « Liber possessionum ») del tutto simile agli inventari delle proprietà e delle rendite conventuali, rarissimi, per quel che si sa, presso gli ordini mendicanti, ma numerosi e consueti nella documentazione di abbazie e vescovati³⁶. Non molto differente, quest'ultimo, da quel « Liber locorum in quibus sunt possessiones de quibus percipimus aliquid annuatim » del convento domenicano di San Nicolò di Treviso che pure è stato ritenuto impensabile per un convento di frati Minori « poveri per definizione »³⁷. Di fatto fu il comune e non i frati a prendere l'iniziativa di organizzare la documentazione in forma di libro e per finalità del tutto estranee a quelle per cui di solito si dava vita ad un codice con documenti³⁸ (deperibilità, difficoltà di conservazione e organizzazione di pezzi sciolti, necessità di mettere assieme una raccolta autentica di atti relativi a diritti e possessi per affermare il proprio prestigio, identificazione dei possessi stessi, elaborazione di una base giuridica dei diritti dell'ente, registrazione dei redditi percepiti dalle terre date in affitto). Se le raccolte documentarie non furono promosse dai Minori, però, non pare si possa attribuire, nei casi di Padova e di Vicenza, all'indifferenza diffusa nei conventi degli ordini mendicanti per la propria documentazione e alle scelte di povertà che non incoraggiavano, come invece la ricchezza, la redazione di libri documentari³⁹. In realtà per un « ordo de paupertate » l'eventuale ricchezza a qualsiasi titolo acquisita o comunque gestita (è il caso dei beni registrati nel « Liber possessionum », provenienti a vario titolo dai lasciti di Aica da Camino, di Beatrice figlia di Giacomo di Tolomeo, di Donato di Salomone e di altri) non andava esibita con accurate registrazioni di documenti, ma piuttosto occultata dietro un'intricatissima rete di intermediari, gestori, economi e attraverso operazioni finanziarie e patrimoniali al centro delle quali non apparissero esplicitamente i frati e che non ponessero la comunità in troppo patente contraddizione con la professione di povertà. Che peraltro la contraddizione fosse avvertita è dimostrato dall'azione del comune di Padova, il quale proprio per farla emergere in tutta la sua evidenza, promosse la compilazione dei due libri, denunciando non solo l'ufficio dell'inquisizione ma i frati Minori di Padova e della satellite Vicenza.

3. Un dossier di denuncia

Il « Liber contractuum » comprende documenti dall'8 maggio 1263 al 27 agosto 1302. Si apre con atti di deposito, per molti aspetti i più compromettenti e forse per questo segnalati per primi, e si chiude con la ratifica dell'operato dei procuratori ed economi dei frati Minori da parte degli inquisitori francescani, dei due ultimi guardiani del convento di S. Antonio e degli amministratori dei loro beni e affari. Si tratta complessivamente di 398 atti rogati da 60 notai e copiati dal notaio Giovanni del fu Petrocino da Villaturta e altri come lui al servizio dei *sapientes* incaricati dal comune di condurre le indagini. Ogni documento è preceduto da una rubrica con regesto e dall'indicazione del libro di imbreviature e comunque degli atti notarili dal quale è tratto.

La tipologia dei documenti tocca tutta la gamma delle scritture notarili, a testimonianza della capacità dei Minori di inserirsi appieno nei meccanismi giuridico-amministrativi che regolavano le relazioni economiche e sociali e i rapporti istituzionali, ricorrendo a tutte le forme della documentazione che la civiltà comunale andava elaborando⁴⁰. La copiatura degli atti da parte di notai diversi, senza un rigido piano preventivo di redazione e un

36. Bartoli Langeli-D'Acunto, *I documenti degli ordini mendicanti*, pp. 388-389.

37. Ibidem, p. 389.

38. A proposito di questa tipologia documentaria cfr. D. Puncuh, *Cartulari monastici e conventuali: confronti e osservazioni per un censimento*, in *Libro, scrittura documento della civiltà monastica*, cit., pp. 341-380. Per Padova vedi ora il bel contributo di G.G. Fissore, *Un « liber iurium » ecclesiastico del tutto particolare*, in *Il « Liber » di S. Agata di Padova (1304)*, a cura di G. Carraro, Padova 1997 (Fonti per la terraferma veneta, 11), pp. v-xxviii.

39. Vedi sull'argomento Bartoli Langeli-D'Acunto, *I documenti degli ordini mendicanti*, p. 389.

40. Entro un quadro più generale cfr., per questo aspetto, A. Rigon, *Fra Minori e società locali*, in *Francesco e il primo secolo di storia francescana*, Torino 1997 (Biblioteca Einaudi, 1), pp. 260-262.

preciso ordine di registrazione comporta qualche ripetizione di documenti, come nel caso della *carta depositi* del 4 settembre 1295, trascritta due volte (documenti 186 e 210)⁴¹, e di tanto in tanto l'inserimento extravagante di documenti riferibili a personaggi, fatti e questioni ampiamente attestati in altra parte. Basti per tutti il complesso documentario scaturito dal testamento di Donato di Salomone che abbraccia i documenti 79-92, ma poi si arricchisce con i documenti 186-187, 200, 299, 385⁴².

Pur con ampie eccezioni, il materiale appare raggruppato in blocchi il cui nucleo è spesso rappresentato da un atto di ultima volontà, contornato dalla galassia di documenti relativi all'esecuzione testamentaria⁴³. A volte il collegamento interno tra questi rogiti, fissato già nelle imbreviature d'origine, è reso evidente dalla annotazione di data, luogo e testi del tipo « die eodem, loco et testibus »⁴⁴. Quando ne ravvisano la necessità, i copisti rinviano però anche a documenti lontani e registrati in volume diverso: « Hic contractus additur aliis contractibus factis de bonis huius comitisse de qua supra tactum est »⁴⁵; « Hic contractus pertinet ad facta domini Donati de Salomone de quibus et hoc et precedenti volumine multa scripta »⁴⁶.

Ma al di là della mancanza di un ordine sempre rigoroso nella successione dei documenti relativi ad una stessa questione, l'unità dell'insieme è data dalla cornice, i cui sostegni sono offerti dai regesti rubricati che, pur stringati, molto spesso non si limitano ad un sunto tecnico e neutrale del contenuto dell'atto, ma aggiungono rapidi commenti che guidano il lettore con l'intento dichiarato di mettere in cattiva luce i frati, svelando i retroscena e gli illeciti che si celavano dietro atti apparentemente limpidi. A volte si tratta di una semplice annotazione, separata dal regesto, che indica il personaggio inchiodato alle sue responsabilità dal documento: « contra fratrem Petrum Bonum »; « contra fratrem Bonaçuntam inquisitorem »; « contra fratrem Iulianum »⁴⁷. Altre volte è una lapidaria segnalazione a mettere in guardia: « commissaria venalis »; « venalitas commissarie facta precio librarum trecentarum denariorum parvorum »⁴⁸. Più spesso è il regesto, che diventa vero testo di raccordo, a trasformarsi in denuncia: « Sequitur instrumentum quomodo frater Paulinus ordinis Minorum cum certis parochianis presbiteris inivit pactionem et convenit contra constitutionem sanctissimi domini pape Bonifacii octavi super quarta funerarium et oblationum »⁴⁹. « Instrumentum qualiter ministri fratrum de penitentia de Padua dixerunt et protestati fuerunt se esse et esse velle heredes domini Donati de Salamone et successores in omnibus suis bonis tamquam pauperes Christi per supradictos fratres, que hereditas re vera tota pervenit ad fratres Minores de Padua »⁵⁰; « Testamentum domine Alchende in quo pauperes Christi sibi heredes instituit et de quo et cuius bonis multa habuerunt fratres Minores »⁵¹.

41. Ma vedi anche i documenti 142-145 e 147-148, corrispondenti ai documenti 239-242, 244-245, peraltro presentati con regesti diversi.

42. Vedi anche l'insieme di documenti relativi ad Aica da Camino, variamente scaglionati: docc. 132-141, 149-178, 205-206.

43. Si vedano, tra i molti esempi possibili, i documenti 74-78 riguardanti la contessa Ziborga; quelli relativi ad Aicardino di Litolfo (261-291); o quelli riferibili al dossier testamentario del cardinale Simone Paltanieri (356-379).

44. Cfr., ad esempio docc. 153, 155-158, 162-164.

45. Doc. 313: vendita dei beni della contessa Ziborga del 12 settembre 1300 con rinvio ai docc. 74 e 78, contenuti nel primo volume del « Liber ».

46. Doc. 385, e vedi il doc. 299: « Ad testamentum et hereditatem domini Donati de Salamone, de qua alio precedenti volumine tactum est ». Cfr. anche, al termine del doc. 141: « Hic deficiunt multa pertinencia ad factum domine Ayche, sed in sequenti quaterno invenientur; e si veda anche il doc. 107: « Instrumentum qualiter Grandonius procurator nomine matris sue ingressus est possessionem quarumdam possessionum emptarum per eum nomine predicto a dicto Andrea procuratorio nomine commissariorum et heredum prefate domine Beatricis precio librarum mille, quod instrumentum est in penultima et ultima carta quaterni precedentis ».

47. Docc. 185, 188, 198.

48. Docc. 223, 224, 388.

49. Doc. 231.

50. Doc. 82.

51. Doc. 246.

In realtà, pur configurandosi come raccolta documentaria, il «Liber contractuum» contiene elementi che, dando informazioni su circostanze, caratteri, retroscena e conseguenze derivate dalle azioni documentate dai rogiti notarili e collegandoli fra loro con un filo di esplicita denuncia dei frati, ne mettono in luce la valenza narrativa. Quando, dopo aver trascritto i codicilli e il testamento di Ziborga, vedova di Guido della famiglia dei conti di Vicenza, il copista interviene, precisando che « contra expressam prohibitionem supradicte domine Cilborge comitisse facte sunt infrascripte vendiciones et alienaciones suorum bonorum, ut aparet expresse ex testamento et codicillis eiusdem proxime suprascriptis »⁵², è chiaro che si va oltre il semplice sunto e, in linea con la natura della raccolta, si richiamano elementi utili a sostenere l'accusa contro i frati. Anche la richiesta di parere avanzata il 12 dicembre 1293 da frate Paolino da Milano ai confratelli del convento di S. Antonio circa la cessione dei beni appartenuti a Cubitosa, vedova di Alberto Terzo dei Conti è narrata in forme simili alla presentazione di un racconto: « Qualiter frater Paulinus, convocatis certis fratribus, petit consilium super cessione et remissione facienda per Tebaldum de Comitibus iurium que idem Tebaldus habebat in hereditate domine Cubitose eius matris ut perinde habeatur ac si idem Tebaldus iam mortuus esset sine filiis legitimis et quomodo fratres eidem consuluerunt et quod possessiones et bona vendentur certo precio »⁵³.

È evidente che, nel quadro istruttorio in cui si colloca, il dossier, attraverso la pur esile presenza di spunti narrativi nei commenti ai fatti attestati dai documenti, supera il livello di semplice raccolta di materiale documentario. Non a caso il robusto blocco di atti collegati al testamento di Aicardino di Litolfo è introdotto appunto da una lunga « narracio fraudum commissarum in bonis hereditatis domini Aychardini de Litolfo per guardianos conventus fratrum Minorum de Padua et maxime per fratrem Paulinum qui nuper existit guardianus »⁵⁴. Si tratta di un vero atto di accusa, in forma narrativa, contro i commissari testamentari, i guardiani, i custodi, i frati Minori del convento padovano di Sant'Antonio i quali, contro le disposizioni testamentarie di Aicardino, che fiducioso si era affidato a loro per gestire a favore delle nipoti la cospicua eredità di 12000 lire, contro Dio e la giustizia, « sicut lupi rapaces » si erano appropriati dei beni mobili del testatore e di gran parte dei suoi possessi, trascinando per ben venti anni l'amministrazione della commissaria, dichiarando « pauperes Christi » e quindi destinatari di un cospicuo lascito di immobili gli stessi frati del convento di Sant'Antonio, vendendo sottocosto gli immobili, trattenendo presso di sé i due terzi dell'intera eredità.

Per la sua singolare ideazione e struttura appare dunque del tutto evidente che il « Liber contractuum » si inserisce appieno nel coevo fiorire di modelli di scrittura e di organizzazione della produzione documentaria legato all'esperienza comunale e alle diversificate esigenze di quella società cittadina che, al vertice del suo sviluppo culturale, si esprimeva anche attraverso l'elaborazione di forme nuove di sistemazione e conservazione della memoria documentaria⁵⁵. Proprio negli ambienti comunali di giudici e notai che, nella Padova di fine Duecento e inizi Trecento, animavano il movimento preumanistico presero vita « raffinate operazioni documentarie » e si sperimentarono tipologie nuove di

52. Cfr. p. 167; di seguito si ribadisce: « Contra expressam prohibitionem dicte domine Cilborge comitisse facta est alienatio et venditio bonorum condam ipsius domine prout apparet in infrascriptis proxime sequentibus venditionum contractibus. Quod autem contra prohibitionem expressam celebrata fuerint venditiones apparet ex testamento et codicillis eiusdem proxime suprascriptis » (pp. 167-168).

53. Doc. 118.

54. Doc. 261.

55. Cfr. la bibliografia indicata nella nota 33, alla quale si possono aggiungere P. Cammarosano, *I « libri iurium » e la memoria storica delle città comunali, in Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350)*, 14° convegno di studi del Centro italiano di studi di storia e d'arte (Pistoia, 14-17 maggio 1993), Pistoia 1995, pp. 309-325; M. Zabbia, *Notariato e memoria storica. Le scritture storiografiche notarili nelle città dell'Italia settentrionale (secc. XII-XIV)*, « *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano* », 97 (1991), pp. 75-122; Id., *I notai italiani e la memoria delle città (secoli XII-XIV)*, in *La mémoire de la cité. Modèles antiques et réalisations renaissantes*, Atti del convegno (Tours, 28-30 settembre 1995), Napoli 1997, pp. 35-47; Id., *Tradizione senza fortuna. I notai-cronisti e la memoria storica nelle città italiane (secoli XII-XIV)*, in *Il potere dei ricordi. Studi sulla tradizione come problema di storia*, a cura di M. Mastrogregori, « *Storiografia* » 2 (1998), pp. 209-219.

registrazione dei documenti⁵⁶, all'interno delle quali va collocato anche il «*Liber contractuum*».

4. *Inquisitori inquisiti e frati sotto inchiesta*

La « *narratio fraudum* » appena ricordata è una relazione, frutto di accurate indagini su documenti ad essa allegati e di dichiarazioni giurate di persone coinvolte nell'inchiesta⁵⁷. I *sapientes* infatti non si limitavano a raccogliere ed esaminare documenti, ma procedevano ad interrogatori e registravano *confessiones* di inquisiti e testimoni a conoscenza dei fatti⁵⁸. L'indagine procedeva sia attraverso l'accurata analisi della documentazione scritta sia attraverso le testimonianze orali⁵⁹ che i notai dei *sapientes* provvedevano a trascrivere. Il quadro di illeciti che ne risultò ha i contorni di un vero e proprio « *affaire* »: tangenti⁶⁰, interessi privati⁶¹, indebite pressioni e minacce⁶², operazioni truccate⁶³, che coinvolgono non solo gli inquisitori, ma anche ministri provinciali, guardiani, custodi, semplici frati, sono portati alla luce senza reticenze. Intenzionalmente si raccolgono prove documentarie anche su fatti che non si riferiscono all'ufficio della fede e all'attività specifica degli inquisitori. Si denunciano le manovre per impedire l'insediamento dei Carmelitani nel borgo Fallaroti di Padova in località S. Biagio, quando «*fratres Minores voluerunt prohibere ne fratres Carmeleti venirent ad habitandum*» e per questo fecero acquistare da un prestanome un sedime in quella contrada ove, su un preesistente edificio, cantarono messa e a loro spese costruirono una nuova casa per poi rivenderla assieme a tutta la proprietà⁶⁴. Si accusa fra Paolino da Milano, allora guardiano del convento di S. Antonio, di essersi accordato con i preti in cura d'anime delle parrocchie cittadine di S. Lorenzo e di S. Giorgio, dipendenti rispettivamente dai monasteri di S. Stefano e di Carrara, per mantenere l'antica consuetudine locale nella gestione delle offerte funerarie «*contra constitutionem sanctissimi domini pape Bonifacii octavi «super quarta funerariorum et oblationum*», cioè la bonifaciana *Super cathedram* del 18 febbraio 1300 che fissava nella quarta parte la *portio canonica* spettante ai sacerdoti curati rispetto a tutti i proventi funerari⁶⁵.

56. È il caso del « *Liber* » di S. Agata recentemente studiato dal Fissore, *Un « liber iurium » ecclesiastico*, pp. v-xxviii, che ne sottolinea appunto il carattere di « raffinata operazione documentaria » (p. viii), di « elaborazione innovativa » e « tipologia nuova » (p. xv) rispetto alla situazione precedente. A questo registro si può aggiungere il cosiddetto « Catastico verde » del monastero di S. Giustina, di cui si sta occupando, in vista dell'edizione, Lorenzo Casazza.

57. Doc. 291.

58. Vedi, ad esempio, i documenti 12, 13, 23, 24, 48, 58, 60, 97.

59. Si vedano, a questo proposito i documenti 10-11 (esame di documenti) e 12-13 (dichiarazioni giurate), grazie ai quali si offrono chiarimenti circa alcuni contratti di compravendita e di deposito (docc. 8-9), riguardanti fra Pietrobono Brosemini benché stipulati da altri.

60. Il 31 luglio 1302 Ugo del fu Giacomo de Arena dichiarava di avere richiesto in quanto erede di Xichexech ai frati Minori del convento di S. Antonio di Padova una cassa del defunto, contenente soldi e cose varie; ma per averla era stato costretto a sborsare al guardiano dei frati cento lire (doc. 209).

61. È l'accusa che si vuol provare nel caso di fra Giuliano da Padova col consenso del quale alcuni beni dell'inquisizione in Bassano finirono a due sue nipoti (docc. 198-199). Analogamente i documenti 232 e 233 mostrano come un sedime con case in contrada S. Antonio Maggiore di Padova, « *in campo ubi vulgariter dicitur Vo' del Crixì* », fatto acquistare il 3 aprile 1296 dall'inquisitore Pietrobono Brosemini, fosse rivenduto due anni dopo dallo stesso inquisitore a sua sorella.

62. La nomina di quattro persone a poveri di Cristo, e come tali eredi di Severina moglie di Enselmino da Tremignon, effettuata il 21 luglio 1299 dall'arciprete di S. Giorgio di Tremignon, Enrigheto, sarebbe avvenuta su pressione dell'inquisitore Boninsegna da Trento (docc. 214-216).

63. Numerose dichiarazioni giurate svelano inequivocabilmente i retroscena di molti atti: il notaio Andrea da Valle, tra i più coinvolti, conferma sotto giuramento di essere stato solo il prestanome di fra Pietrobono Brosemini in alcune operazioni di deposito (docc. 58, 60); un'analoga dichiarazione fanno Bonaccorso del fu Guidotto Schinelli, a proposito di un altro deposito (doc. 12) ed Elica del fu Antonio Brosema degli Ardenghi per un contratto di vendita (doc. 13). Pace del fu Trivixolo e Facino di Gennaro da Valle, nominati dai commissari testamentari di Beatrice del fu Giacomo di Tolomeo suoi eredi in quanto « *pauperes Christi* », in due distinte deposizioni affermano di essere stati eredi « *nomine set non re* » (docc. 97-98).

64. Docc. 16-21 (e doc. 21 per la citazione).

65. Doc. 231. La consuetudine locale era stata fissata nella prima metà del XII secolo dal vescovo s. Bellino e ad essa fece sempre riferimento il clero padovano lungo tutto il medioevo: cfr. A. Rigon, *Clero e città. « Fratalea cappellanorum », parroci, cura d'anime in Padova dal XII al XV secolo*, Padova 1988 (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana, xxii), pp. 133-136.

Sono contestati ai frati il possesso collettivo e individuale di beni⁶⁶, l'appropriazione da parte loro di eredità destinate ai poveri di Cristo⁶⁷, il mancato rispetto delle ultime volontà dei testatori che ad essi ne avevano affidato l'esecuzione⁶⁸. Nulla insomma si tralascia per mettere sotto accusa non solo gli inquisitori ma i Minori.

La storiografia, e in particolare quella interna all'ordine, ha spesso insistito, a questo proposito, sulle responsabilità di un gruppo ristretto di frati⁶⁹. Non c'è dubbio, in realtà, che nel « Liber contractuum » compaiano sotto accusa soprattutto Boninsegna da Trento, Pietrobono Brosemini, Paolino da Milano, Giuliano da Padova, Francesco da Trissino, Antonio da Padova. Rispetto ad operazioni di dubbia legittimità non mancarono anzi formali dissociazioni da parte di altri frati. Quando, il 12 dicembre 1293, il guardiano del convento di S. Antonio Paolino da Milano convocò i confratelli per chiedere espressamente un parere su come agire circa certe disposizioni del testamento di Cubitosa, vedova di Alberto Terzo dei Conti, si sentì rispondere « quod ipse guardianus solus erat commissarius et executor de predictis . . . et quod ipsi nec conventus dicti loci fratrum Minorum Sancti Antonii habebant se intromittere vel aliquid facere de predictis »⁷⁰. La presa di distanza era però formale e prudentemente ispirata al desiderio di non farsi coinvolgere in una vicenda complicata che riguardava potenti famiglie. Di fatto « ad cautellam et ex superhabundanti » i frati finirono col dare al guardiano i consigli che forse voleva sentirsi dare circa il modo di trasgredire le disposizioni della testatrice⁷¹.

Scindere le responsabilità di inquisitori e singoli frati da quelle delle comunità religiose di appartenenza non è in verità sempre facile e possibile. D'altro canto a creare difficoltà di rapporti con il comune non era soltanto l'attività dell'inquisizione con il suo strascico di condanne, confische e disinvolta amministrazione di proventi, ma piuttosto la gestione delle commissarie, il controllo di grandi patrimoni ereditari di famiglie eccellenti, l'indiretta interferenza dei frati Minori sugli assetti sociali e gli equilibri politici nella delicata fase di transizione seguita alla fine della dominazione ezzeliniana. Ci torneremo più avanti, ma intanto vale la pena di sottolineare che, anche per questi motivi, per essere il « Liber contractuum » e il « Liber possessionum » destinati a documentare soprattutto abusi sul piano amministrativo, disinvolta gestione di incarichi pubblici e privati, comportamenti dei frati in contrasto con la regola professata, non incontriamo molti eretici nella pur imponente documentazione raccolta.

5. *Gli eretici*

I nomi sono pochi e conosciuti: Giovanni da Arre, proprietario fondiario nella stessa località e a Lendinara lungo l'Adige⁷²; Anna del fu Martino de Ianne che aveva beni e possessi in Villanova⁷³; un Domenico del fu Zalco da Rovolon⁷⁴; un Rolando del fu Bertino da

66. Basti rinviare ai titoli che per esteso riassumono il contenuto del « Liber contractuum » e del « Liber possessionum » (cfr. pp. 3, 925, e vedi sopra il testo corrispondente alle note 27-30). Per quanto riguarda il possesso individuale dei beni da parte dei frati si vedano i documenti 7-13 riguardanti l'acquisto a titolo personale, tramite prestanome, di terra vignata da parte di fra Pietrobono Brosemini con denaro derivato da legati a lui destinati.

67. Vedi docc. 132 e 137, 142 e 143, 93 e 97, 98,99.

68. Doc. 75, e cfr. pp. 167-168; doc. 117 e 118, 124.

69. Già il Wadding denunciava le responsabilità dei « prelati ordinis », i quali, « vel affectu vel aliunde adducti », pronuovevano « ad publica munera non quos decet sed quos volunt » (L. Waddingus, *Annales Minorum*, vi, Ad Claras Aquas 1931, p. 16). Più recentemente Mariano D'Alatri, *Eretici e inquisitori*, ha riproposto le osservazioni del Wadding (p. 148) e ha indicato quale « causa principale della decadenza dell'inquisizione veneta » « i lunghi incarichi e reincarichi di certi inquisitori - sempre un gruppo ristretto, chiuso e dalla condotta tutt'altro che esemplare - » (p. 161) e ha rilevato come « gli stessi individui sono ripetutamente assunti come titolari dell'*officium fidei* e non fanno che passare da una carica all'altra, così che una limitatissima cerchia di individui si avvicenda nei principali posti di responsabilità e, questo, in una provincia religiosa che contava oltre 23 conventi, nei quali dovevano dimorare non meno di 500/600 frati » (p. 151).

70. Doc. 118.

71. Ibidem.

72. Docc. 181, 237.

73. Docc. 234-235.

74. Doc. 238.

75. Doc. 383.

Scaltenigo⁷⁵; il toscano Raniero (Neri) del fu Bonaventura de Losino da Firenze, fratello di un notaio e genero di un « muraro », proprietario di terre in Conegliano⁷⁶. Ad essi si possono aggiungere l'arciprete Enrigo da Tremignon, inquisito ma non sappiamo se poi condannato⁷⁷, e forse un Tommaso del fu Silvestro da Verona, più volte convocato a Venezia per ordine dell'inquisitore Bonaggiunta da Mantova⁷⁸. Si tratta in definitiva di figure marginali, radicate in aree di confine verso il Polesine (Arre, Lendinara) e il vicentino, lungo vie d'acqua (Adige, Brenta) e centri collinari; talora di recente immigrazione (il toscano Neri del fu Bonaventura), sicché è possibile evocare un quadro ambientale e sociale contrassegnato dalla mobilità.

Diversa appare la situazione di Vicenza, alla quale si riferiscono espressamente alcuni documenti del « Liber contractuum ». L'intreccio fra la condanna per eresia formulata nei confronti di personaggi come i *domini de Pileo*, Vincenzo Finibosio, Giovanni *de Melioribus* e altri, ricordati in un documento del 1302⁷⁹, e la loro supposta adesione alla *pars* di Ezzelino da Romano è stato di recente ridimensionato. Non sembra che quei « dampnati de heretica pravitate » fossero stati filo-ezzeliniani⁸⁰. È vero però che la confisca dei beni dei veri o presunti seguaci del da Romano e dei loro discendenti accusati di eresia, protrattasi negli anni in modo vessatorio, finì col provocare l'intervento dello stesso pontefice Benedetto XI che tentò di porvi un freno⁸¹. D'altra parte la confisca dei beni era di per sé un fattore grave di turbamento della vita sociale, oltre che di sofferenza individuale⁸² e si capisce perché la ripartizione dei beni espropriati agli eretici (un terzo all'ufficio dell'inquisizione, un terzo ai suoi ufficiali, un terzo al comune)⁸³ provocasse contrasti⁸⁴. Spia di difficoltà, cautele, attendismi sono le lentezze del podestà di Padova nel procedere alla vendita dei beni confiscati⁸⁵; e chiaro indizio dell'esistenza di tensioni si rivela il *consilium* richiesto dall'inquisitore Pietrobono Brosemmini a Bovetino da Mantova « doctor decretorum », reggente nello Studio padovano, su chi fosse il titolare del diritto di eleggere e di *instituere* gli ufficiali dell'inquisizione⁸⁶.

Le preoccupazioni per l'operato dell'ufficio della fede erano però solo un aspetto del più generale allarme che, sul piano economico-sociale, ma anche politico, destavano le attività dei frati Minori, in particolare quelle connesse con le esecuzioni testamentarie

76. Docc. 256-257.

77. Doc. 216.

78. Docc. 188-197.

79. Doc. 259.

80. Lomastro Tognato, *L'eresia a Vicenza*, pp. 48-56.

81. *Ibidem*, p. 49.

82. Su questo aspetto ha richiamato con forza l'attenzione Mariano D'Alatri, *Eretici e inquisitori*, p. 232; si veda anche l'importante studio del Paolini citato più avanti nella nota 84.

83. *Ibidem*, p. 178.

84. Vedi per un confronto i casi trevigiani segnalati dal Biscaro, *Eretici ed inquisitori*, pp. 172-173. Il tema delle confische e delle loro conseguenze è stato di recente approfondito in un bel quadro d'insieme da L. Paolini, *Le finanze dell'inquisizione in Italia (XIII-XIV sec.)*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV)*, Atti del 16° convegno internazionale di studi (Pistoia, 16-19 maggio 1997), Pistoia 1999, pp. 441-481.

85. Il 16 febbraio 1297 fra Pietrobono Brosemmini di fronte alla negligenza del podestà di Padova nel vendere entro i tre mesi previsti i beni confiscati all'eretico Giovanni da Arre, chiesto il consiglio del vescovo di Padova, di due frati Predicatori e di due Minori « secundum formam constitutionum » (procedure e competenze erano dunque rispettate), dopo i necessari approfondimenti vendeva per venti soldi di grossi al notaio Andrea di Gennaro da Valle, stretto collaboratore dei francescani, un sedime con casa in Lendinara appartenuto all'eretico (doc. 237). Il successivo 3 marzo una analoga lentezza del comune nel procedere alla vendita si rivela a proposito dei beni confiscati all'eretico Domenico del fu Zalco da Rovolon: « propter negligentiam » del podestà non si era provveduto all'alienazione con la conseguenza che la moglie dell'eretico non poteva recuperare la dote di cento lire che l'inquisitore aveva deciso di restituirle, dandole un sedime con casa e terre in Rovolon già di proprietà del marito (doc. 238).

86. Doc. 258. Il decretista espresse il parere che solo all'inquisitore spettasse l'elezione e che il podestà era tenuto ad « instituere et admittere » gli « ellectos per inquisitorem ». Un documento del primo maggio 1295 fa conoscere i nomi degli ufficiali che affiancavano l'inquisitore Antonio de Luca e il suo vice Francesco da Trissino: il giudice Mascara *de Mascaris*, il *negociator* Antonio Forabuxa, Buiamonte *de Benis*, Simeone da Carturo, Facino del fu Vendrame da Valle, *Rocius a Feno*, Patavino *negociator domini Petri Mucii*, Alberto del fu Giovanni a Porta (doc. 66, e cfr. Mariano D'Alatri, *Eretici e inquisitori*, p. 172).

e le commissarie, materia regolamentata dagli statuti comunali⁸⁷ e dalla legislazione ecclesiastica⁸⁸. Le iniziative dell'*officium fidei* e la presenza attiva dei frati Minori in tutto ciò che riguardava la direzione delle coscienze e il delicatissimo tema della salvezza dell'anima tramite la beneficenza testamentaria interagivano, provocando la reazione dei poteri più direttamente interessati: il vescovo che difendeva le proprie prerogative nella sfera inquisitoriale, ma anche in quella più generale della guida pastorale della diocesi; il comune allarmato dall'affermarsi di una specie di corpo separato come l'ufficio della fede e dall'influenza dei Minori, anche al di fuori della dimensione religiosa, in settori essenziali della vita sociale⁸⁹.

6. Frati Minori e aristocrazia comunale nell'età post-ezzeliniana

Tra i 398 documenti raccolti nel « Liber contractuum » 39 sono atti di ultima volontà e 214 circa, quindi più della metà, si riferiscono ad esecuzioni testamentarie. Sono sufficienti questi dati per evidenziare il peso dei problemi connessi con le successioni ereditarie nel determinare la grave crisi dei rapporti fra comune e vescovo da una parte e frati Minori ed inquisizione dall'altra all'alba del XIV secolo. Se poi facciamo attenzione ai nomi delle persone coinvolte a vario titolo nella vicenda, comprendiamo le ragioni di un così duro scontro: la contessa Ziborga, vedova di Guido conte di Vicenza, Aica da Camino del fu Guecello, vedova di Guizzardo, Cubitosa figlia di Agnese da Carrara e vedova di Alberto Terzo dei Conti, Agnese da Carrara, vedova di Giacomo dei Conti, Filippa del fu Uberto da Sarego, famiglia imparentata con un ramo dei conti di Vicenza, il cardinale Simone Paltanieri e alcuni membri delle famiglie Schinelli, da Vigodarzere, da Montagnon. Siamo indubbiamente ai vertici dell'aristocrazia di più antica tradizione comitale e signorile di Padova e della Marca Trevigiana. Assieme ad essa incontriamo una folta schiera di giudici, notai, mercanti, prestatori di denaro, appartenenti a famiglie in ascesa, inserite a vario livello nell'élite sociale cittadina: i Belludi, gli Enselmini, i Frigimelica, i Murfi, i Brosemini⁹⁰. Il « Liber contractuum » è anche lo specchio di questa società nella quale, chiusa l'epoca ezzeliniana, era in atto un profondo riassetto di poteri, evidenziato ad esempio dal declino, dopo quello politico da tempo tramontato, del potere economico dei

87. Vedi, per Padova, gli *Statuti del comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285*, a cura di A. Gloria, Padova 1873, in particolare i capitoli xiv e xv del libro ii, pp. 185-188.

88. Per la legislazione interna dell'« ordo fratrum Minorum » cfr. A. Rigon, *Influssi francescani nei testamenti padovani del Due e Trecento*, in *Esperienze minoritiche nel Veneto del Due-Trecento*. Atti del convegno nazionale di studi francescani (Padova, 28-30 settembre 1984), « Le Venezie francescane », n. s., ii (1985), pp. 105-108.

89. Per ciò che riguarda specificamente l'inquisizione non a caso, nel 1262-1263, a Treviso, il vescovo francescano Alberto e il comune si erano trovati uniti nel denunciare l'inquisitore Bartolomeo Mascara del convento francescano di Padova dinanzi a papa Urbano IV, che peraltro appoggiava frate Bartolomeo (D. Rando, *Religione e politica nella Marca. Studi su Treviso e il suo territorio nei secoli XI-XV*, i: « *Religionum diversitas* », Verona 1996, pp. 161-168, 172-175). Analogo appoggio nel 1279 papa Nicolò III aveva dato a fra Alessio da Mantova che si trovava in contrasto con il vescovo di Padova Giovanni Forzatè, già distintosi per iniziative ostili ai Minori, il quale voleva bandire gli eretici, mentre l'inquisitore sosteneva piuttosto la necessità di imporre loro di portare sull'abito una croce in segno di riconoscimento (A. Rigon, *Dal Libro alla folla. Antonio di Padova e il francescanesimo medioevale*, Roma 2002, p. 153). I casi di Treviso e Padova dimostrano, fra l'altro, come l'inquisizione vescovile continuasse a funzionare contemporaneamente a quella dei frati. Si vedano a questo proposito anche le testimonianze riportate dal Marangon, *Il pensiero ereticale*, p. 64.

90. La panoramica più ampia su queste famiglie di vertice della società padovana nell'epoca qui considerata resta quella di J.K. Hyde, *Padova nell'età di Dante. Storia sociale di una città-stato italiana*, Trieste 1985, da integrare con le approfondite ricerche successive di S. Collodo, *Una società in trasformazione. Padova tra XI e XV secolo*, Padova 1990 (Miscellanea erudita, xlix), in particolare pp. 35-98, 137-168; Ead., *Società e istituzioni in area veneta. Itinerari di ricerca (secoli XII-XV)*, Fiesole (Firenze) 1999, pp. 35-46. Per il primo Duecento e l'età ezzeliniana sono fondamentali gli studi di S. Bortolami, *Fra « alte domus » e « populares homines »*. *Il comune di Padova e il suo sviluppo prima di Ezzelino*, in *Storia e cultura a Padova nell'età di sant'Antonio* (Convegno internazionale di studi, 1-4 ottobre 1981, Padova-Monselice), Padova 1985 (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana, xvi), pp. 3-73; Id., « *Honor civitatis* ». *Società comunale ed esperienze di governo signorile nella Padova ezzeliniana*, in *Nuovi studi ezzeliniani*, i-ii, a cura di G. Cracco, Roma 1992, pp. 161-239.

conti⁹¹, significativamente assorbito in parte dai Carraresi futuri signori di Padova⁹². Gli atti di ultima volontà di Ziborga, vedova di Guido conte di Vicenza e le operazioni economiche che ne seguirono⁹³, il testamento di Cubitosa vedova di Alberto Terzo dei Conti⁹⁴ e la donazione dei beni di Agnese da Carrara all'ufficio dell'inquisizione⁹⁵ costituiscono un capitolo importante di questa vicenda, in parte nota ma bisognosa di approfondimenti.

Contro la volontà di Ziborga, che nel testamento e nei codicilli aveva destinato frutti e redditi dei poderi di Cervarese e Montegaldella a opere di beneficenza da gestire sotto il controllo dei frati Minori di Padova e di Vicenza⁹⁶, quei poderi, nel settembre del 1300, al prezzo di 4828 lire furono venduti, col consenso dei frati, ai fratelli Ubertino e Giacomino, figli di Bonifacio da Carrara⁹⁷. Il rimanente fu acquistato per mille lire da Bonaccorso del fu Guidotto Schinelli e da Guglielmo di Guido Schinelli⁹⁸, appartenenti ad una famiglia che discendeva dai conti di Padova e che, nel comune post-ezzeliniano, era riuscita a mantenere posizioni di rilievo tra i magnati di tradizione signorile⁹⁹. Per i Carraresi l'acquisto fu di tale rilevanza e significato che non certo a caso il documento venne poi riportato integralmente nella cronaca che ne celebrava le imprese, vale a dire i « Gesta magnifice domus Carrariensis »¹⁰⁰.

L'ascesa della famiglia e il potenziamento della base fondiaria del suo potere passava anche attraverso queste acquisizioni, a loro volta intrecciate con un 'accorta politica matrimoniale, orientata a unire il prestigio nobiliare della vitale e dinamica dinastia carrarese con quello dell'antico casato comitale, dalle declinanti fortune. In questa direzione e forse in quella del rafforzamento di alleanze politiche in chiave magnatizia sembra andare anche il trasferimento dei beni di Cubitosa, vedova di Alberto Terzo dei Conti a sua madre Agnese da Carrara, a sua volta vedova di Giacomo Conti¹⁰¹, la quale, con un vorticoso giro di contratti¹⁰², riacquistava i beni della figlia¹⁰³ per rivenderli ai figli di un defunto Zordanino della contrada Santa Lucia di Padova, forse appartenenti alla famiglia dei Santa Lucia, antichi partigiani di Ezzelino caduti in disgrazia nell'ultima fase della dominazione del da Romano¹⁰⁴. Sempre nel senso del rinvigorimento della presenza carrarese in aree strategiche del padovano, dove resistevano tenacemente legami consortili tra antichi signori e comune, si può interpretare la decisione di Agnese di vendere a Pietroconte del fu Giacomino Papafava dei Carraresi alcuni beni in Arquà, in particolare una parte del castello

91. È un processo di decadenza politica ed economica già descritto da E. Zorzi, *Il territorio padovano nel periodo di trapasso da comitato a comune. Studio storico con documenti inediti*, Venezia 1930 (Miscellanea di storia veneta edita per cura della Deputazione di storia patria per le Venezie, iii), pp. 59-63. Sul declino della famiglia nell'età che qui interessa vedi anche Hyde, *Padova nell'età di Dante*, pp. 76-77.

92. Sull'ascesa dei Carraresi alla guida di un raggruppamento magnatizio sempre più potente alla fine del Duecento vedi, oltre ad Hyde, *Padova nell'età di Dante*, pp. 85-86 e *passim*, Collodo, *Una società in trasformazione*, pp. 162-165.

93. Docc. 74-76.

94. Doc. 117.

95. Doc. 25.

96. Doc. 74-76.

97. Docc. 77.

98. Doc. 78. Da notare che il 12 settembre 1300 tutti i beni di Ziborga in Cervarese e Montegaldella, poi venduti tre giorni dopo in due diverse quote a Ubertino e Giacomino da Carrara da una parte e a Bonaccorso e Guglielmo Schinelli dall'altra, erano stati ceduti per 6000 lire con un atto rogato nella contrada di S. Martino, « in domo habitacionis domini Marsilii condam domini Papafave de Cararia », alla presenza dello stesso Marsilio, al notaio Zenone del fu Bartolomeo da Cervarese, abitante a Padova (doc. 313). I motivi di questa doppia vendita, che si svolge comunque sotto controllo carrarese e della quale beneficiano infine i Carraresi stessi, non sono del tutto chiari. Non par dubbio, però, che il notaio Zenone, presente poi in qualità di testimone all'atto di vendita del 15 settembre a Ubertino e Giacomino da Carrara, sia un prestanome. La somma di 6000 lire sembra comprendere quelle di 4828 e di 1000 lire, per le quali i beni di Ziborga furono ceduti ai da Carrara e agli Schinelli, e non sommersi ad esse.

99. Cfr. Hyde, *Padova nell'età di Dante*, p. 78.

100. Cfr. *Gesta magnifica domus Carrariensis*, ii, a cura di R. Cessi, in RIS/2, t. xvii, pt. 1/2, Bologna 1942, pp. 231-240.

101. Per i matrimoni e le parentele delle due donne vedi docc. 114, 115, 117.

102. Vedi tutto il dossier relativo ai beni ereditari di Cubitosa (docc. 114-127).

103. Docc. 114, 115, 116, 119, 120, 123, 124.

104. Doc. 126 e vedi sui da Santa Lucia Bortolami, *Honor civitatis*, pp. 213 e 237, nota 219.

con comitato e giurisdizione, le cui rimanenti quote appartenevano al comune di Padova e a Engolfo dei Conti¹⁰⁵.

Sull'interesse dei Carraresi a sostituirsi ai discendenti dei conti di Padova nel possesso di beni e diritti non sembrano dunque esserci dubbi. Il rapporto tra famiglie dell'aristocrazia comitale di Padova e di Vicenza con i da Carrara si manifesta d'altronde anche in altri modi: ad esempio al momento di dettare le ultime volontà. I testamenti di Filippa del fu Uberto da Sarego (casato imparentato con un ramo dei conti vicentini) e di Ymia Paltanieri da Monselice, sua madre, sono al riguardo istruttivi. Quest'ultima, testando il 15 gennaio 1258, aveva nominato fra i tutori del figlio, futuro frate Minore, anche Bonifacio da Carrara e sua moglie Agnese da Vado¹⁰⁶. A sua volta Filippa, nel codicillo del 22 giugno 1290, lasciava alla suddetta Agnese un vitalizio di mille lire che, alla morte della beneficiaria, sarebbero andati a Ubertino e Giacomino, figli di Agnese stessa e Bonifacio da Carrara¹⁰⁷. Scopo dichiarato del lascito era affidare ad Agnese e ai suoi figli il compito di prestare aiuto e consiglio ai commissari testamentari e a fra Giacomo fratello della testatrice per l'esecuzione delle sue ultime volontà¹⁰⁸. Siamo dunque nell'ambito di un rapporto di fiducia e di riconoscimento della posizione autorevole dei Carraresi, sempre più in grado di porsi come punto di riferimento della società aristocratica. Al di là poi dei casi espliciti appena evocati, indizi di relazioni di vertice o legami di clientela con i da Carrara si intravedono anche in altri documenti, come il testamento del cardinale Simone Paltanieri, un membro della più potente famiglia di Monselice, che intratteneva solidi rapporti con il monastero di S. Stefano di Carrara¹⁰⁹, o nelle ultime volontà di Yta, moglie di Bartolomeo dal Sale, che aveva a livello dagli eredi di Marsilio da Carrara un sedime con casa in contrada S. Antonio, da lei lasciato a Palamidesio del fu Matteo de Pipere, un notaio, quest'ultimo, che era stato anche prestatore di denaro¹¹⁰.

Se il « clan Carrara-Papafava », per dirla con Hyde, costituiva la base di un raggruppamento magnatizio destinato a prevalere rispetto alle altre forze politiche sino all'instaurazione della signoria in Padova¹¹¹, altre potenti famiglie della Marca, tradizionalmente alleate dei padovani come i Caminesi, avviati a conquistare la signoria in Treviso (1283)¹¹², potevano contare sulla presenza in città di loro esponenti, come Aica, figlia di Guecello da Camino e vedova di Guizzardo da Lendinara, che viveva, senza essere monaca, presso il monastero di S. Benedetto Vecchio da dove amministrava un esteso patrimonio in Este, Curtarolo, Campo San Martino, Baone, Valle S. Giorgio (« Valle domine Darie »), Marsango, Marsangelo, Galzignano¹¹³.

A questi rappresentanti di grandi *domus* e famiglie magnatizie i frati Minori offrivano consiglio, guida spirituale, indirizzi su come salvare l'anima attraverso la beneficenza e un'opera di mediazione nei contrasti che laceravano la compagine sociale. Ad essi variamente si affidano personaggi come Aicardino di Litolfo dell'ordine della Milizia della Vergine, imparentato con i da Montagnon e legato ai Baialardi¹¹⁴, Donato di Salomone, proprietario di terre fra Padova, Piove di Sacco e Arquà, legato di parentela con i Murfi e i

105. Doc. 47.

106. Cfr. F. Ferrari, *Monselice. Appunti di storia. La cripta e il catastico di San Francesco*, Bologna 1989, app. I, p. 83.

107. Doc. 111.

108. Ibidem.

109. Doc. 356. Assieme agli altri due testamenti del cardinale, rispettivamente del 1275 e 1276, questo documento è stato pubblicato da A. Paravicini Bagliani, *I testamenti dei cardinali del Duecento*, Roma 1980 (Miscellanea della Società romana di storia patria, xxv), pp. 189-196 (e per i precedenti testamenti cfr. rispettivamente pp. 175-181, e 182-188).

110. Doc. 226, e su Matteo de Pipere vedi Hyde, *Padova nell'età di Dante*, p. 166.

111. Hyde, *Padova nell'età di Dante*, p. 241; Collodo, *Una società in trasformazione*, pp. 162-165.

112. Su di essi resta fondamentale la monografia di G.B. Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312*, aggiornamento di G. Netto, Roma 1975 (rist. anast. dell'ediz. di Livorno 1905).

113. Cfr. il testamento e il codicillo di Aica e il dossier documentario che la riguarda (docc. 132-141); vedi inoltre il « Liber possessionum ».

114. Del quale si vedano le disposizioni testamentarie e i codicilli a favore dei Minori che mostrano i legami del testatore con quei religiosi (docc. 262-263, 269).

da Vigodarzere¹¹⁵, il giudice Pietro di Donato del fu Tommaso Cavazza, uomo di cultura in stretti rapporti con i Cavalieri Gaudenti¹¹⁶.

Il vero tramite privilegiato tra società locale e frati Minori erano però le donne, grazie alle quali i religiosi si inserivano in una fitta rete di relazioni familiari e d'ambiente, influenzando vita devota e rapporti sociali. La designazione dei « pauperes Christi » quali eredi nei testamenti di molte esponenti del mondo femminile, che affidavano ai francescani la individuazione di coloro ai quali devolvere concretamente l'eredità¹¹⁷ e la gestione dell'esecuzione testamentaria, demandata a quei religiosi in qualità di fidecommissari o consiglieri¹¹⁸, fu anche alla base di controversie¹¹⁹, di rimozioni dall'incarico di commissario¹²⁰, di perplessità e incertezze tra gli stessi frati Minori¹²¹. Fiduciari, mediatori, garanti, liquidatori di patrimoni di famiglie in declino, essi sono talvolta membri degli stessi gruppi familiari coinvolti nelle contese in materia di eredità, come Giacomo fratello di Filippa da Sarego o Marzio Traversino, entrambi legati di parentela con i conti di Vicenza¹²². E frati appartenenti a famiglie emergenti della società cittadina ricorrono talora ai loro parenti nella gestione economica di beni e denari. Fra Pietro Frigimelica depone somme di denaro presso un congiunto¹²³; fra Giuliano da Padova favorisce la cessione di case e beni in Bassano alle sue nipoti¹²⁴; fra Pietrobono Brosemini, membro di una casata di banchieri e giudici di fede imperial-ezzeliniana, discendente da quell'Antonio Brosema degli Ardenghi che era stato podestà di Vicenza al tempo di Ezzelino, vende alla sorella Elica immobili appartenenti all'ufficio dell'inquisizione¹²⁵.

In realtà nel riassetto dei vertici della società padovana e nella ripresa del governo comunale, dopo la caduta del da Romano, i Minori, autorevoli e influenti, sembrano orientati a far da pacieri e a favorire una transizione morbida, offrendo forse anche coperture e appoggi a famiglie compromesse col passato regime delle quali facevano parte, ad esempio, frati come Pietrobono Brosemini. Certamente casi del genere si verificarono a Vicenza dove, nel 1263, segretamente avvertiti dai francescani, personaggi legati agli Ezzelini riuscirono a sfuggire a un vero e proprio agguato teso loro dal podestà e dal vescovo¹²⁶. In altre circostanze e in altri contesti si realizzarono invece forme di alleanza tra frati Minori, inquisitori e gruppi politici interessati a contrastare l'egemonia del comune cittadino¹²⁷.

115. Cfr. docc. 79-80 e l'ampia documentazione a lui riferita nel « Liber contractuum » (docc. 81-92, 186-187, 200, 299).

116. Docc. 314-323.

117. Vedi docc. 93, 117, 132, 226, 246, 292.

118. Vedi, ad esempio, docc. 132, 246, 292, 296, 307, 324.

119. Si vedano quelle nate dalle disposizioni testamentarie e codicillari di Alice vedova di Giovanni de Mauro (doc. 382), di Beatrice figlia di Giacomo di Tolomeo (doc. 95), di Filippa da Sarego (docc. 331-332).

120. Come nei casi dei commissari di Maria, vedova di Scurcio giudice di Piove di Sacco (doc. 146), di Beatrice del fu Giacomo di Tolomeo (doc. 109), di Benassuta vedova di Gerardo Gratapaie da Monselice (doc. 309).

121. Vedi sopra il testo corrispondente alla nota 70.

122. Filippa da Sarego confida molto nell'operato di suo fratello Giacomo quale consigliere dei commissari testamentari da lei designati (docc. 110-111). Nelle questioni sorte circa l'adempimento delle sue volontà compare quale consigliere anche fra Marzio Traversino (doc. 331). I due sono indicati consiglieri dei commissari anche da Ziborga, vedova di Guido conte di Vicenza (doc. 74). Sulle relazioni di parentela dei da Sarego con i conti di Vicenza e, in generale, sull'intreccio di rapporti familiari tra questi frati e l'aristocrazia comitale di Padova e di Vicenza vedi Rigon, *Dal Libro alla folla*, pp. 149-150.

123. Doc. 1.

124. Docc. 198-199.

125. Doc. 233. Su Antonio Brosema degli Ardenghi e sulla sua famiglia vedi T. Pesenti Marangon, *Università, giudici e notai a Padova nei primi anni del dominio ezzeliniano (1237-1241)*, « Quaderni per la storia dell'Università di Padova », 12 (1979), pp. 1-20.

126. Lomastro Tognato, *L'eresia a Vicenza*, p. 49, e per interventi pacificatori dei frati tra famiglie divise da odi profondi, forse anche scaturiti da posizioni diverse nei confronti di Ezzelino, vedi P. Sambin, *Una nuova scheda per Luca, socio di s. Antonio (1260)*, « Il Santo », i (1961), pp. 5-7.

127. Dietro l'inquisitore Aiulfo e gli uomini di Conegliano che, senza chiedere l'autorizzazione al comune di Treviso, attorno al 1304 avevano deciso di agire autonomamente circa i beni confiscati agli eretici, si è ad esempio intravista l'azione di Gherardo da Camino e dei figli Rizzardo e Guecello che avevano posto gli occhi su una parte cospicua dell'eredità di Pietro da Formeniga, uomo d'armi devoto ad Ezzelino e condannato per eresia (Biscaro, *Eretici e inquisitori*, p. 173).

L'inchiesta del 1302 presenta anche questi risvolti. Comune e vescovo, messi in crisi dall'intraprendenza di frati ed inquisitori anche in settori di competenza più propriamente vescovile e comunale, reagiscono. Contrasti come quello relativo alla nomina degli ufficiali dell'inquisizione¹²⁸, o le tensioni nascenti dalla divisione dei beni confiscati agli eretici o le contestazioni del comune alla gestione delle commissarie da parte dei frati o di loro prestanome¹²⁹ dimostrano l'allarme suscitato dai loro interventi e dalle loro attività. D'altra parte il fior fiore della società comunale, in fase di trasformazione e alla ricerca di nuovi equilibri politici, appare coinvolta nelle iniziative dei frati.

7. Un'economia in trasformazione

Nella lunga supplica inviata nel 1304 dal podestà di Treviso al provinciale dei frati Minori della Marca, si faceva notare che l'inquisitore fra Aiulfo si comportava non quale figlio del santissimo e mirifico Francesco, ma come un signore e un tiranno dispotico¹³⁰. Considerando il clima culturale del primo Trecento, ancora saturo di spiriti antiezzeliniani nella polemica contro la tirannide, il paragone certo colpiva¹³¹. A meno di un secolo dalla morte del santo fondatore dell'« ordo fratrum Minorum » si era indubbiamente lontani dalla proposta cristiana di Francesco e da quelle scelte evangeliche di povertà che proprio il comune di Treviso nel 1231, intervenendo a favore dei frati, « pro salute e comuni statu civitatis Tarvisii » aveva indicato come peculiari dei Minori « qui vere sunt pauperes »¹³². Sia pure attraverso contraddizioni e dilaceranti contrasti erano in atto nell'ordine processi di integrazione e di assimilazione a valori, modelli e comportamenti della società cittadina della quale, per altro verso, proprio i frati Minori, e più in generale i Mendicanti, erano interpreti e guida ai più diversi livelli¹³³. La documentazione raccolta nel « Liber contractuum » non lascia dubbi sul fatto che i francescani siano un segmento importante e una componente di punta della società comunale. Come tali, essi ne condividono i problemi, partecipando attivamente alle sue lotte e alle sue conquiste in uno di momenti più alti del suo sviluppo politico, culturale, economico.

Proprio sotto il profilo economico il *Liber* offre indicazioni importanti, in particolare sul dinamismo di frati e inquisitori quali operatori di primo piano, se non altro per il possesso e il controllo da parte loro di molte, rilevanti quantità di denaro. Significative, ad esempio, sono le scelte di gestione dei beni in Padova, Arquà, Villaguattera, Sarmeola, Taggì di Sotto, donati nel 1295 da Agnese da Carrara all'ufficio dell'inquisizione¹³⁴ e subito posti in vendita oppure dati a livello perpetuo con rinnovo ventinovenne, e dunque senza particolari innovazioni dal punto di vista della conduzione¹³⁵. In un caso, anzi, alcuni appezzamenti furono concessi addirittura « iure feudi cum fidelitate », a testimonianza del permanere di forme arcaiche di regolamento dei rapporti fra *domini* e sottoposti, di cui rimangono tracce vistose nell'atto di fedeltà, richiesto e prestato, che si mescola però con le clausole tipiche di un contratto di affitto, fissato nel canone annuo di due congioli di vino¹³⁶.

La scadenza ventennale stabilita in altri casi per il rinnovo di livelli perpetui¹³⁷ e, più ancora, le locazioni a tempi brevi di sei, sette o otto anni, e quindi più favorevoli al proprietario¹³⁸, costituiscono piccoli segnali di un interesse a gestire quei possessi in maniera più fruttuosa

128. Cfr. il testo corrispondente alla nota 86.

129. Vedi sopra il testo corrispondente alle note 80-88.

130. Biscaro, *Eretici ed inquisitori*, pp. 166-168.

131. Anni prima il cronista francescano Salimbene de Adam aveva opposto appunto la figura di Francesco a quella di Ezzelino: cfr. A. Rigon, « *Diabolus fuit similis* ». *Ezzelino da Romano e i santi, in Ezzelini signori della Marca nel cuore dell'impero di Federico II*, a cura di C. Bertelli e G. Marcadella, Milano 2001, pp. 221-225.

132. Cfr. Rigon, *Frati Minori e società locali*, p. 270.

133. Per un sintetico quadro dei problemi posti dal rapporto tra frati Minori e società comunale vedi il lavoro citato nella nota precedente (pp. 259-281, e in particolare pp. 278-279).

134. Doc. 25

135. Per le vendite vedi, ad esempio, i docc. 31, 38-46; per i livelli con rinnovo ogni 29 anni cfr. docc. 28-30, 32-35.

136. Doc. 36.

137. Docc. 26-27.

138. Doc. 37, che si riferisce a beni provenienti dalla donazione di Agnese da Carrara. Per altre locazioni con il termine di 6, 7 e 8 anni vedi docc. 175, 305-306.

e adeguata alle necessità e all'evoluzione del mercato. Benché minimi sono pur sempre indizi di una cauta apertura a forme di investimento economico sulla terra più fruttuose che si accompagnano anche ad un diverso impiego del denaro¹³⁹. Durante l'inchiesta svolta da Guido di Neuville, Andrea da Valle, notaio dell'inquisizione e procuratore dei frati Minori, dichiarò di non essersi limitato a scrivere lo strumento di donazione di Agnese all'inquisizione, ma di aver impiegato le somme ricavate dalla vendita dei beni donati per prestiti usurari¹⁴⁰. L'autodenuncia sembra chiudere nel cerchio possesso fondiario-usura tutte le prospettive economiche entro le quali si muoveva l'ufficio dell'inquisizione, tuttavia il controllo diretto degli atti di prestito impone cautela nel valutare la vera natura di queste operazioni. Di fatto se sulle condizioni del deposito di 400 lire effettuato dal notaio dell'inquisizione presso il taverniere Saverio¹⁴¹ non sappiamo molto, una testimonianza resa durante l'inchiesta chiarisce meglio quale impiego fosse stato fatto del denaro proveniente dalla vendita dei beni appartenuti ad Agnese da Carrara. Il 22 agosto 1302, infatti, il mercante Antonio da Bologna esibì una cedola « sumptam, ut dicebat, de libro rationum socii sui et suarum », dalla quale risultava che il suo socio Zeno aveva ricevuto in deposito da Andrea da Valle, per conto dell'inquisizione, 1000 lire del ricavato di quella vendita, che essi avevano poi restituito con un interesse di 40 lire: « pro utilitate, quia ipsi mercati fuerunt de dicta pecunia et lucrati ». Ignoriamo il termine previsto per la restituzione, bisogna tuttavia ammettere che il deposito si configura come mutuo produttivo e che il tasso del 4% rientra tra quelli normalmente praticati, non definibili in termini di usura « nel senso più ristretto e spregiato della parola »¹⁴². Gli inquisitori e i frati Minori ricorrono in realtà agli strumenti che la tecnica del credito e il perfezionamento della prassi notarile del secondo Duecento consentivano in rapporto al crescente aprirsi dell'economia a prospettive di mercato. È significativo, ad esempio che i commissari testamentari di Perenzano de' Torculi, tra i quali il guardiano dei Minori del convento di S. Antonio, il priore dei Predicatori, il priore del monastero benedettino *albo* di S. Maria di Porciglia, depositino nel maggio 1263 la somma di 353 lire e 40 soldi di grossi presso un *negociator* e suo nipote¹⁴³, ma ancor più interessante è che nel gennaio del 1295, a nome dell'ufficio dell'inquisizione, il notaio Aleardo del fu Galvano Basili dia ad un certo Fruzerio del fu Lanzaroto della contrada Pontecorvo 12 lire e 10 soldi di grossi d'argento « ad utendum, negociandum, infruendum et ex causa utendi, fruendi et negociandi in mercatione salis, olei et casei ad medietatem lucri vel dani »¹⁴⁴. Si tratta di un contratto del tipo *commenda*, con investimento di una somma di una certa entità che il mercante intendeva impiegare nei prossimi sei mesi « in mercatione predicta cum medietate lucri vel dampni ex operata mercatione »¹⁴⁵. Gli inquisitori e i Minori sfruttavano insomma le possibilità che un sistema economico in evoluzione offriva, accettando, senza apparenti remore, la compartecipazione ai rischi e agli utili delle attività mercantili e ricorrendo a quei mutui produttivi che anche le autorità religiose avevano finito col ritenere leciti.

Le loro operazioni economiche e i loro interventi, non sempre e necessariamente fondati sulla pura e semplice ricerca del lucro, provocavano peraltro turbative su un mercato già di per sé turbato da scontri, pressioni, violenze, corruzione e favoritismi¹⁴⁶. Nella *narratio* delle frodi commesse per l'eredità di Aicardino di Litolfo si accusano i frati Minori di aver venduto le case in contrada S. Canziano sulla piazza di Padova, lasciate dal testatore ai poveri di Cristo, al prezzo di 2600 lire, molto meno, cioè, delle 4000 lire che esse valevano al giusto prezzo¹⁴⁷. È difficile dire se simili decisioni mirassero a favorire personaggi legati

139. Per un quadro generale dell'evoluzione economica di Padova in quest'epoca vedi Hyde, *Padova nell'età di Dante*, pp. 52-64.

140. Mariano D'Alatri, *Eretici e inquisitori*, p. 225 e cfr. 235-236.

141. Doc. 186, e Mariano D'Alatri, *Eretici e inquisitori*, p. 235.

142. G. Luzzatto, *Storia economica d'Italia. Il Medioevo*, Firenze 1963, p. 297 e vedi p. 298; il documento citato è in Mariano D'Alatri, *Eretici e inquisitori*, p. 235, e cfr. sopra, nota 25.

143. Doc. 223.

144. Doc. 180.

145. Doc. 180.

146. A proposito dei quali vedi, ad esempio, gli episodi ricordati sopra, a nota 61.

147. Doc. 261.

ad ambienti vicini ai frati oppure scaturissero da un'attitudine a non gonfiare i prezzi e ad attenersi a regole di moderazione anche sul piano economico. Certo è che, quando nel novembre del 1301 essi avevano venduto le case della contrada S. Canziano, avevano anche dichiarato di farlo « considerando utilitatem pauperum ac etiam timens impresiones, malicias, minas et persecutiones quorumdam malorum hominum qui minabatur et cotidie infestabant dictas domos pauperibus Christi auferre suis maliciis sagacibus et de manibus commissariorum subripere »¹⁴⁸. Consci di simili pericoli si erano decisi a vendere, forse anzi a svendere¹⁴⁹.

Dove fossero le ragioni non è facile stabilire. Che transazioni, passaggi di proprietà, esecuzioni testamentarie potessero avvenire in un clima di tensioni e scontri appare del tutto evidente. Il « Liber contractuum » è in realtà un osservatorio quanto mai interessante anche per questi fenomeni e per l'analisi del graduale emergere, in una società politicamente e culturalmente avanzata, come quella padovana di fine Duecento e inizi Trecento, di novità anche in campo economico. In questo ambito il prestito ad interesse era largamente praticato sia da esponenti della grande aristocrazia, come ad esempio i parenti di Cubitosa¹⁵⁰, sia dai rappresentanti di famiglie di più modesta condizione, come il notaio Luca del fu Pietro Caxoto da Piove di Sacco, che nel suo memoriale teneva in bell'ordine i nomi dei debitori e ben conosceva *maleablata et usuras* che gravavano sulla sua coscienza¹⁵¹. Certo, accanto a piccoli, medi e occasionali prestatori, compaiono anche figure più rilevate e complesse, magari originariamente estranee all'ambiente padovano, ma che in esso erano approdate. È il caso del visconte di Buccari, Gurbacino del fu Nicola Carlo da Veglia, sorta di avventuriero, si direbbe, il quale, nel testamento sente il bisogno di chiedere perdono a Dio « pro exstorsionibus et furtis seu maleablatis », che rimette i debiti ai debitori, iscritti nei suoi registri e sparsi in varie città, da Venezia a Belgrado, e che a sua volta ha investito non piccole somme e depositato tesori presso Marco Trevisan, mercante in Pola¹⁵².

Questo dell'investimento fruttifero presso mercanti è per la Padova di fine Duecento-inizi Trecento un aspetto in parte ancora poco noto, che affiora con dati interessanti nel « Liber contractuum », a testimoniare che, per quel che riguarda le attività economiche, non tutto nella città di S. Antonio e di Antenore si esauriva nel possesso fondiario e nell'usura. Se, come si è visto, l'ufficio dell'inquisizione aveva investito notevoli quantità di denaro in imprese commerciali¹⁵³, Filippa del fu Uberto da Sarego aveva depositato una cospicua somma (507 lire di denari grossi) a Venezia presso Nicolò Maragnolo, ripromettendosi un congruo lucro¹⁵⁴.

Quali capitali affluissero a Venezia dall'entroterra e quanto essi contribuissero allo sviluppo dell'economia mercantile di quella città resta a tutt'oggi una questione aperta¹⁵⁵, così come, nonostante i recenti progressi, troppo poco sappiamo ancora sull'economia padovana tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo¹⁵⁶. La volontà del giudice Pietro Donato del fu Tommaso *de Cavaciis*, il quale dispose che dopo la sua morte cento lire fossero depositate a vantaggio di suo fratello Pietro Mullo presso « aliquem bonum mercatorem » per cinque anni, « habendo et percipiendo ipse Petrus Mullo utilitatem que ex dicta pecunia

148. Doc. 289.

149. Doc. 290.

150. Nel testamento Cubitosa dichiara di lasciare 600 lire di piccoli per la restituzione dei *maleablata* e per il pagamento dei legati del padre; da notare che lascia anche 120 lire per la restituzione della quinta parte a lei spettante delle usure e dei legati di Bondi Belludi (doc. 117).

151. Doc. 341.

152. Doc. 333.

153. Cfr. sopra il testo compreso tra le note 142 e 144.

154. Doc. 332.

155. Indicazioni interessanti vengono dal saggio di R. C. Mueller, *La camera del frumento: un « banco » pubblico veneziano e i gruzzoli dei signori della terraferma*, in *Istituzioni, società e potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G.B. Verci*, a cura di G. Ortalli-M. Knapton, Roma 1988, pp. 321-360.

156. Molta luce viene in proposito dalle indagini della Collodo, che però riguardano soprattutto il periodo carrarese: cfr. Collodo, *Una società in trasformazione*, pp. 195-275, 329-403; si veda anche il lavoro della studiosa citato più avanti, a nota 158.

consequetur et lucrum quod ex dicta pecunia consequi poterit »¹⁵⁷, è un indizio di apertura verso il mutuo produttivo e l'accettazione del rischio che la compartecipazione ad iniziative mercantili inevitabilmente comportava.

Per quello che concerne altri settori economici, le attività nel settore tessile continuavano ad interessare ancora, a quel che sembra, gli enti religiosi, che tuttavia si avvalevano anche del sostegno finanziario esterno come dimostra la concessione da parte di Armerenda, vedova del sarto Zambonino, ai religiosi monaci di S. Giovanni di Verdara di 16 lire di grossi « ad exercendum et utendum cum ipsis denariis pro ipso monasterio artem et laborerium lane » della quale la donna pensava di ricavare « certam quantitatem usurarum nomine »¹⁵⁸. Per il lino vi sono invece chiare tracce di attività sia nella produzione che nello smercio ad opera di ricche esponenti del mondo femminile quali Maria, vedova di Scurcio giudice di Piove di Sacco e Filippa da Sarego¹⁵⁹.

Un settore in pieno sviluppo appare anche quello edilizio, certamente vitale in una città in espansione come la Padova dei decenni a cavallo fra XIII e XIV secolo¹⁶⁰. Se il giudice Pietro Donato nel 1284 lasciava per testamento 2000 pietre « de fornace, in edificari ecclesia Sancte Marie fratrum Gaudencium »¹⁶¹, molti documenti ricordano le maestranze dedite alla costruzione e al completamento della basilica di S. Antonio: dal Guercio « qui facit maltam et laborat ad ecclesiam Sancti Antonii »¹⁶², ai muratori « qui laborant ad ecclesiam fratrum Minorum a Sancto Antonio »¹⁶³, a Zambono « murario qui fuit de Como qui laborat cum fratribus Minoribus »¹⁶⁴, a fra Giacomo da Pola « superstans deputatus ad fabricam ecclesie Sancti Antonii de Padua »¹⁶⁵, ai più famosi fra Clarello, al quale un testatore chiede di costruirgli l'arca sepolcrale¹⁶⁶, e Leonardo Bacaleca, architetto, ingegnere idraulico, progettista di palazzi e fortezze¹⁶⁷. Fermo restando che per il finanziamento si attingeva, in misura certo non secondaria e con conseguenze umane pesantissime, ai beni confiscati agli eretici¹⁶⁸, si potrebbe anche dire che i frati Minori, l'inquisizione, e più in generale gli ordini mendicanti, stimolavano lo sviluppo dell'edilizia con la costruzione e i rifacimenti delle loro chiese e dei loro conventi.

In conclusione non è certo retorico affermare che questi documenti sono gremiti di vita. Essi consentono quell'« ampliamento delle conoscenze storiche sull'istituzione e sulla città » che anche in tempi recenti è stato considerato motivo sufficiente per giustificare la pubblicazione del cartulario di un convento¹⁶⁹. Frati ed inquisitori appaiono grandi protagonisti nella società comunale. Lo sono nella vita religiosa ovviamente, ma, in forme più o meno dirette, anche in quella politica, in quella economica, in quella culturale¹⁷⁰.

157. Doc. 314.

158. Doc. 393. Per un quadro generale sulla storia dell'industria tessile in quest'epoca vedi S. Collodo, *La produzione tessile nel Veneto medievale*, in Ead., *Società e istituzioni in area veneta*, cit. pp. 69-92.

159. Il 29 marzo 1283 il notaio Gerardo Scarabelli riscuoteva da Giovanni di Miranda da Piove di Sacco 187 lire e 6 soldi che Giovanni stesso aveva ricevuto « de precio lini quod habebat penes se, quod linum condam fuit dicte domine Marie » (doc. 148). Tra i beni della defunta moglie Filippa, che finisce coll'acquistare il marito Leone Malacapella, vanno annoverati i redditi dei possessi ereditari riscossi « usque ad presentem diem una cum lino presentis anni (1299), non solum excavato, set etiam excavando » (doc. 332).

160. Vedi, per questo aspetto, Hyde, *Padova nell'età di Dante*, pp. 45-49.

161. Doc. 314.

162. Doc. 221.

163. Doc. 224.

164. Doc. 292.

165. Docc. 396-398.

166. Doc. 80.

167. Docc. 310-312. Su Leonardo Bocaleca vedi, da ultimo, S. Bortolami, *Giotto e Padova: le occasioni per un incontro*, in *Giotto e il suo tempo*, mostra ideata e curata da V. Sgarbi, Milano 2000, p. 26.

168. A Vicenza, ad esempio, il terzo del ricavato di una vendita di terre confiscate a sette eretici, spettante al comune, era stato impiegato « in constructione et edificatione ecclesie beati Laurentii » (cfr. Biscaro, *Eretici ed inquisitori*, p. 154). Sui drammatici costi umani delle confische dei beni appartenenti ad eretici vedi il contributo di Mariano D'Alatri citato nella nota 82.

169. Bartoli Langeli-D'Acunto, *I documenti degli ordini mendicanti*, p. 384.

170. Per una valutazione generale su questi aspetti si veda G. Miccoli, *La storia religiosa*, in *Storia d'Italia*, II: *Dalla caduta dell'impero romano al secolo XVIII*, Torino 1974, pp. 793-824; cfr. inoltre Rigon, *Frati Minori e società locali*, pp. 259-281; e per il protagonismo degli inquisitori in campo economico-finanziario, ove si

Assieme ad altre componenti del mondo ecclesiastico, essi influenzarono profondamente mentalità, costume e comportamenti: solidarietà, beneficenza, desiderio di salvezza emergono con tutta evidenza dagli atti di ultima volontà di testatori manifestamente influenzati nelle loro scelte dai consigli e dalle sollecitazioni dei frati; paure, ipocrisie, avidità, violenze fisiche e psicologiche risaltano con altrettanta nettezza. In quanto libri del comune e libri dei frati il « Liber contractuum » e il « Liber possessionum » ci informano sul funzionamento di alcuni organi di governo e di amministrazione (podestà, commissioni, giudici e notai del comune), sui meccanismi di trasmissione della ricchezza all'interno di gruppi familiari di vertice, sui fondamenti di un'economia radicata ancora nel possesso terriero, basata sul mercato fondiario e immobiliare e sull'esercizio del prestito ad interesse, che tuttavia, in modi forse ancora embrionali, si apre agli investimenti fruttuosi e alle attività mercantili. Su un altro piano forniscono notizie preziose sulle comunità conventuali, sulla geografia degli insediamenti religiosi, su figure illustri della vita culturale e religiosa cittadina, sulla rete di relazioni di personaggi appartenenti alle élites urbane e del contado. Offrono molto di più, insomma, di una pur preziosa e certo più conosciuta serie di informazioni sull'inquisizione e sul suo operato nella Marca Trevigiana. Testamenti, donazioni, commissarie, inventari permettono di entrare nel quotidiano, di cogliere aspetti della cultura materiale¹⁷¹, di accostarsi agli orizzonti mentali di uomini e donne sullo scorcio del XIII secolo e nei primi anni del XIV. Lo spazio urbano e il paesaggio rurale sono per così dire fotografati con minuzia e dovizia di particolari¹⁷²; il tempo rivela l'insorgere del calcolo (messe e preghiere di suffragio subito dopo la morte¹⁷³, richieste agli inquisiti di presentarsi in tribunale entro tempi rigidamente stabiliti¹⁷⁴, livelli e locazioni per i quali variano e si riducono le scadenze)¹⁷⁵: sta finendo invero il tempo della Chiesa, si inaugura quello del mercante.

Avvertenza

Il progetto di edizione del «Liber contractuum» e del «Liber possessionum» dei frati Minori di Padova e di Vicenza risale a venti anni fa. Il lavoro preparatorio è stato condotto presso l'Istituto di Storia medioevale e moderna (oggi Dipartimento di Storia) della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova attraverso una serie di tesi di laurea da me dirette, grazie alle quali la documentazione raccolta nei « Libri » è stata integralmente trascritta. Elisabetta Bonato ha poi rivisto i testi sull'originale e ne ha curato la pubblicazione definitiva in questo volume con la collaborazione di Elisabetta Bacciga, alla quale si devono gli indici, e con l'assistenza preziosa di Andrea Tilatti e Donato Gallo. Desidero ringraziarli calorosamente per l'impegno profuso nella realizzazione dell'impresa. Sono anche grato ad Attilio Bartoli Langeli e Nicoletta Giové per i molti, utili consigli. È doveroso infine segnalare autrici e titolo delle tesi di laurea che sono a fondamento di questo volume.

A. acc. 1982-'83

E. Bonato, *Devoti, eretici, frati Gaudenti fra Padova e Vicenza, 1263-1302 (dal « Liber depositorum, venditionum, emptorum et aliorum variorum contractuum », ff. 376r-452r).*

F. Capovilla, *Frati Minori e società a Padova, fra XIII e XIV secolo (dal « Liber depositorum . . . », ff. 97r-187v), 2 voll.*

distinsero come soggetti attivi « di rilevanza non marginale » e come gran detentori di capitali « amministrati nelle forme di investimenti e rendite dettate dalla logica del mero profitto » vedi Paolini, *Le finanze dell'inquisizione*, pp. 442-443, 474.

171. Certamente interessanti, al riguardo, sono gli inventari di beni come quello di Aicardino di Litolfo (doc. 271).

172. Esempio, al riguardo, è la descrizione dei beni in Montegaldella e Cervarese di proprietà della contessa Ziborga (doc. 313).

173. Vedi il testamento di Pietro Donato del fu Tommaso *de Cavaciis*, il quale lascia dieci lire per messe cantate « quam citius cantari poterint » (doc. 314); cfr inoltre le dettagliate disposizioni di Beatrice di Giacomo di Tolomeo circa il suffragio (doc. 93); Gisla Castagnola fa lasciti da distribuire il giorno stesso della morte o in

L. Trento, *Inquisizione, francescanesimo, aristocrazia cittadina a Padova fra XIII e XIV secolo* (dal « *Liber depositorum . . .* », ff. 188r-274r), 2 voll.

A. acc. 1983-'84

L.M. Pozzer, *Ricerche sui rapporti tra ordini mendicanti e società padovana nella seconda metà del XIII secolo: 1264-1300* (dal « *Liber depositorum . . .* », ff. 376r-452r).

A. acc. 1984-'85

M.A. Lovato Tomasicchi, *Agnese da Carrara e l'inquisizione francescana nella Marca Trevigiana alla fine del XIII secolo* (dal « *Liber depositorum . . .* », ff. 1r-96v).

N. Vidotto, *I possedi dei frati Minori nel Padovano agli inizi del Trecento* (in *Appendice: trascrizione del « Liber sediminum, domorum, terrarum et aliarum possessionum, A.S.P., Corporazioni soppresse, Sant'Antonio, t. 151, ff. 541r-562v*).

A. acc. 1987-'88

C. Nordio, *Da Padova alla Dalmazia: documenti di storia francescana dei secoli XIII e XIV* (dal « *Liber depositorum* », ff. 285r-375v).

quello seguente (doc. 336).

174. Vedi doc. 188-197, 216.

175. Cfr. il testo corrispondente alla nota 138.